



COMUNE CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO per la DISCIPLINA dell'USO di BENI IMMOBILI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 27.11.2008

Entrato in vigore in data 31.12.2008

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 07.07.2010
Integrato con deliberazione GC n.105 del 30.06.2014

INDICE SOMMARIO

TITOLO I – Disposizioni generali		Pg
art.1 -	Tipologia dei beni immobili assegnabili in uso a terzi	3
art.2 -	Forme giuridiche di assegnazione dei beni	4
art.3 -	Oneri di manutenzione	5
art.4 -	Divieto di mutamento di destinazione e di sub concessione	6
art.5 -	Rinuncia, decadenza e revoca della concessione	6
art.6 -	Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti che disciplinano l'uso degli immobili comunali	6
Art.7 -	Concessione in comodato di beni immobili	7
 TITOLO II Beni immobili destinati ad uso commerciale, produttivo direzionale privato		
art.8 -	Disciplina dell'uso dei beni immobili	8
art.9 -	Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso commerciale, produttivo, direzionale privato	8
art.10 -	Requisiti per l'assegnazione dei locali per attività diverse da quelle commerciali, aziendali o direzionali private	9
art.11 -	Criteri di riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo	9
art.12 -	Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso diverso da quello commerciale, aziendale o direzionale privato	10
art.13 -	Durata contrattuale	10
art.14 -	Obblighi del concessionario	10
art.15 -	Procedura	11
Art.16 -	Tipologia dei beni	11
art.17 -	Sedi di associazioni, gruppi, circoli, comitati	12
 TITOLO III – Entrata in vigore		
art.18 -	Entrata in vigore	13
	Deliberazione GC n.105/2014	14

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Tipologia dei beni immobili assegnabili in uso a terzi

1.1. Il Comune di Canegrate è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:

- a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE del Comune posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.
- b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante concessione amministrativa.
- c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività la cui utilizzazione da parte di terzi è soggetto ad autorizzazione. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche alle quali il bene è deputato.

1.2. Il Comune di Canegrate può concedere a terzi l'utilizzo, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente Regolamento, anche dei beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (quali locazione, affitto, comodato), ove ciò sia consentito dal relativo contratto.

1.3. Tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nella disponibilità del Comune di Canegrate, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni Persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che la legge non li assimili alle finalità istituzionali dell'Ente.

1.4. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, regolarmente inventariati.

1.5. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento di classificazione o declassificazione da adottarsi a cura della Giunta Comunale, trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso, in conformità alle disposizioni legislative vigenti al momento dell'adozione del provvedimento.

1.6. La materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quella degli alloggi da assegnare per finalità di custodia non costituiscono oggetto del presente Regolamento.

1.7. Gli atti di assegnazione previsti dal presente Regolamento vengono disposti dal Responsabile di servizio a capo dell'Area alla quale gli immobili sono assegnati.

Art. 2 – Forme giuridiche di assegnazione dei beni

2.1.L'utilizzo da parte di terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi giuridici tipici previsti dal Codice Civile e più precisamente:

- a) Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.);
- b) Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.);
- c) Comodato (artt. 1803 e segg. C.C.).

2.2.L'utilizzo temporaneo da parte di terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa.

2.3.Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- a) l'oggetto, le finalità, il corrispettivo, l'obbligo di provvedere al pagamento delle Tasse/Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti, il rimborso delle spese sostenute dal Comune per costi amministrativi generali.
- b) la durata e la possibilità di revoca della concessione per motivate ragioni di pubblico interesse;
- c) l'assunzione da parte del concessionario di ogni responsabilità per i danni a cose e persone, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei dipendenti e incaricati, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo;
- d) la stipulazione da parte dell'assegnatario dell'assicurazione contro i danni a cose e persone.
- e) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso, in caso di concessione superiore a 12 mesi;
- f) l'obbligo di prestare idonea cauzione al Comune; la cauzione può essere prestata con versamento in contanti presso la Tesoreria comunale oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nelle forme dell'art. 113, comma 2, D.Lgs. 163/2006.

2.4.L'atto deve contemplare anche l'assunzione da parte dell'assegnatario dell'obbligo di volturare i contratti di utenza relativi al bene oppure, laddove questo risulti impossibile, l'assunzione degli oneri relativi; se non sia possibile, o risulti eccessivamente oneroso per l'Amministrazione comunale, tale entità è determinata forfettariamente anche in proporzione alle superfici assegnate rispetto alle superfici complessive dell'immobile dotato di contatori di cui il bene costituisce parte; nei casi anzidetti, è sempre possibile per l'assegnatario dotare il bene assegnato, a propria cura e spese, di specifici contatori, la cui installazione ed utilizzazione deve essere preventivamente approvata da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

2.5.L'Amministrazione comunale può anche concedere l'uso occasionale degli immobili di cui all'art. 1, comma 4, nel rispetto dei principi del presente regolamento e a fronte del pagamento di un canone forfettario e onnicomprensivo, il cui importo sarà rapportato al periodo di utilizzazione. Per uso occasionale ai fini del presente Regolamento si intende l'uso autorizzato per un numero massimo di 30 giorni.

2.6.L'Amministrazione comunale, per una migliore utilizzazione del proprio patrimonio e per garantire la massima partecipazione, può disporre l'uso plurimo degli immobili di cui all'art. 1, comma 4, e pertanto concederne l'uso a favore di più soggetti articolando i relativi periodi di fruizione; nei predetti casi gli obblighi dei concessionari saranno rapportati al periodo di uso assegnato.

2.7.Il canone forfettario sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 3 - Oneri di manutenzione

3.1.L'ordinaria manutenzione del bene oggetto di affidamento è sempre a carico dell'assegnatario.

3.2.Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, potrà essere dedotta in contratto l'esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purché i lavori siano accessori rispetto all' oggetto principale (godimento del bene) ed il relativo importo non superi l'importo del canone. Ogni adempimento amministrativo propedeutico alla realizzazione degli interventi soprarichiamati, ivi compresa l'acquisizione di atti di assenso, rilasciati dal Comune o da altri Enti, dovrà essere assolto a cura e spese dell'assegnatario. L'utilizzatore potrà essere autorizzato dall'Amministrazione comunale a eseguire ulteriori lavori rispetto a quelli dedotti in contratto, fermo restando il rispetto delle prescrizioni del presente articolo, con particolare riferimento a quelle indicate nel comma 5.

3.3.In caso di esecuzione di interventi di cui al comma 2, il progetto dettagliato dei singoli interventi sarà sottoposto preventivamente all'Ufficio tecnico comunale che valuterà, tra l'altro, la congruità tecnica-estimativa del progetto stesso.

3.4.Ai sensi del presente Regolamento gli interventi edilizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono indicati in coerenza con le definizioni dell'art. 27 della Legge regionale 11/03/05, n. 12, che di seguito si elencano per mera comodità espositiva:

- a) costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture del bene e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
- b) costituiscono manutenzione straordinaria le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali del bene, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari; sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
- c) costituiscono interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

3.5.Gli oneri derivanti da eventuali lavori di cui al comma 2, autorizzati anche sotto l'aspetto edilizio e sanitario, e realizzati per una migliore funzionalità della gestione del bene, resteranno di proprietà del Comune a seguito di positivo collaudo a cura dell'Ufficio tecnico comunale, senza diritto di rimborso delle spese sostenute dall'assegnatario per la loro esecuzione, quantificati con computo metrico dall'Ufficio tecnico comunale, con soli effetti sulla durata dell'affidamento e/o sull'entità del canone di utilizzo.

Art. 4 - Divieto di mutamento di destinazione e di sub concessione

4.1.E' fatto assoluto divieto di modificare la destinazione d'uso o di sub assegnare o far gestire a terzi il bene oggetto della concessione senza esplicita autorizzazione comunale, pena la decadenza della concessione.

4.2.L'utilizzo anche solo temporaneo del bene per finalità diverse da quelle previste nell'atto di concessione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, pena la decadenza della concessione.

Art. 5 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione

5.1.Il Concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale in forma scritta. Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal concessionario; il concessionario è sempre tenuto a restituire i beni nello stato della loro originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso (art.2, 1° comma, lettera e).

5.2.Costituisce grave inadempimento, che darà luogo alla decadenza della concessione, l'inosservanza di uno o più obblighi dettati dal presente Regolamento. Costituiscono, altresì, motivo di decadenza l'eventuale realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione e/o la mancata rimozione degli interventi realizzati senza autorizzazione dell'Ente.

5.3.L'Ente può rientrare in possesso della struttura data in uso, senza che questo comporti oneri o aggravii di alcun genere nei confronti del concessionario, in caso di negligenza o inadempienza di quest'ultimo.

5.4.L'Amministrazione comunale può disporre la revoca della concessione laddove intervengano motivate ragioni di pubblico interesse che impongono la risoluzione del rapporto per una diversa e migliore modalità di gestione del bene.

Art. 6

Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti che disciplinano l'uso degli immobili comunali

6.1.Nella stipula dei contratti per la concessione/locazione di beni immobili, il canone da corrisponderci al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa effettuata a cura dell'Ufficio tecnico comunale, che si atterrà, tra l'altro, ai seguenti elementi essenziali di valutazione:

- a) valore immobiliare del bene da assegnare in uso;
- b) spese gestionali già sostenute dal Comune (costi amministrativi generali, spese di pulizia, custodia, etc.);
- c) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro;
- d) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di cui all'art. 3, comma 2.

6.2.Il canone è soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 7 – Concessione in comodato di beni immobili

7.1. E' possibile concedere in comodato i beni immobili purchè il comodatario garantisca un corrispettivo sotto forma di compartecipazione degli utili, ovvero sotto forma di servizio, ovvero esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, ovvero di completamento e/o migliorative dell'esistente.

TITOLO II BENI IMMOBILI DESTINATI AD USO COMMERCIALE, PRODUTTIVO, DIREZIONALE PRIVATO

Art. 8 – Disciplina dell'uso dei beni immobili

8.1. Ai sensi delle disposizioni del presente Titolo, riguardante beni immobili destinati a finalità che vengono individuate le seguenti due categorie:

- a) beni concessi per finalità commerciali, produttive o direzionali private;
- b) beni concessi per tutte le altre attività.

Art. 9

Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso commerciale, produttivo, direzionale privato

9.1. Gli assegnatari dei beni ad uso commerciale, produttivo, direzionale privato, vengono scelti di norma mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti. Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Uso dei Beni Immobili Comunali, approvato con deliberazione CC n.55 del 27.11.2008, entrato in vigore il 31 dicembre 2008.

9.2. Nei casi in cui rilevino immobili di particolare rilevanza e/o complessità si procede mediante procedura aperta.

9.3. La Giunta Comunale, con riferimento ai locali ad uso diverso dalla residenza, ha la facoltà di ridurre il canone determinato, fino ad un massimo del 20%, quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività marginali bisognose di tutela, definite da atti dell'Amministrazione.

9.4. I terreni comunali di modeste superfici, non destinati ad uno specifico uso pubblico, possono essere concessi in temporaneo uso direttamente a persone fisiche che ne facciano espressa richiesta a condizione che:

- a) il valore stimato del canone di locazione o d'uso annuo non superi il valore di € 5.000,00;
- b) lo sfruttamento del terreno non abbia finalità lucrative;
- c) non sia prevista la trasformazione edilizia del terreno;
- d) l'uso sia a termine e il titolo di godimento contempli la clausola di cessazione anticipata del rapporto, qualora l'Amministrazione Comunale necessiti di utilizzare il bene per propri fini.

9.5. Dei terreni di cui al comma 4 verrà predisposto un elenco presso i competenti uffici e di detto elenco verrà informata la cittadinanza.

Art. 10

Requisiti per l'assegnazione dei locali per attività diverse da quelle commerciali, aziendali o direzionali private

10.1. Possono, in particolare, essere concessionari di beni immobili comunali per attività diverse da quelle commerciali, aziendali o direzionali private, anche nell'ambito di più ampi rapporti convenzionali con il Comune, prioritariamente:

- a) ai sensi della Legge 11/08/1991, n. 266, sul Volontariato, le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro provinciale che operino sul territorio comunale;
- b) ai sensi dello Statuto comunale vigente, le associazioni che operino sul territorio comunale e già iscritte negli elenchi comunali;
- c) ai sensi degli artt. 1 e 9 della legge 8.11.1991 n. 381, le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale che operino sul territorio comunale e relativi raggruppamenti temporanei;
- d) Le Fondazioni aventi la qualifica formale di ONLUS che operino sul territorio comunale.
- e) I partiti politici.

10.2. La concessione di beni immobili comunali sarà revocata qualora i soggetti di cui sopra non avviino la loro operatività entro sei mesi dalla concessione.

Art.11 ¹

Criteri di riduzione del canone per attività' nel campo del volontariato e dell'associazionismo

11.1. I soggetti operanti in forme associative, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le fondazioni aventi la qualifica formale di ONLUS e le cooperative sociali, iscritte negli albi ed elenchi di cui all'articolo precedente, possono essere assegnatari di beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone locativo o concessorio, previamente determinato secondo le modalità di cui all'art. 6, secondo le percentuali massime di seguito indicate:

- a) 85% per i soggetti operanti nei settori assistenziale e sanitario e più precisamente per i soggetti operanti in ambito socio-sanitario con riferimento alla terza età;
- b) 50% per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza, e più precisamente per quanto riguarda minori e famiglie, disabilità, emarginazione, patologie gravi; nei predetti casi, la riduzione operata a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale sarà del 75%;
- c) 40% per i soggetti operanti in attività finalizzate alla diffusione della cultura e delle problematiche sociali, alla organizzazione di fatti culturali, alla tutela, conservazione e fruizione di beni culturali, attività educative, didattiche e di sensibilizzazione, finalizzate alla conservazione ed al miglioramento dell'ambiente naturale ed urbano;
- d) 30% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, sportivo e aggregativo.

¹ Testo modificato con CC n.38 del 07.07.2010

Art. 12

Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso diverso da quello commerciale, aziendale o direzionale privato

12.1.I beni immobili sono concessi prioritariamente ad organismi di volontariato, associazioni, cooperative, di cui all'art. 10 che presentino richiesta, a fronte di specifico avviso pubblico, per ottenere spazi, in base ai seguenti elementi e requisiti, elencati in ordine di importanza:

- a) riconoscimento della funzione svolta nel Comune come rilevante ai fini pubblici , secondo la normativa vigente, lo Statuto o i regolamenti;
- b) corrispondenza delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto attraverso l'attività per la quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale;
- c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente.

12.2.L'istruttoria delle richieste presentate per la concessione degli immobili a disposizione, dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati.

12.3.Nel rispetto delle restanti disposizioni del presente regolamento, può prescindersi dalla necessità di specifica preventiva pubblicazione di Avviso quando l'assegnazione dei locali venga disposta nell'ambito di più ampia convenzione con l'Ente locale, con particolare riferimento all'art. 7 della Legge 11/08/1991, n. 266 e s.m.i., del pari si prescinde dalla preventiva pubblicazione di Avviso qualora l'assegnazione dei locali, diversi da quelli già in uso dal Privato, venga disposta per esigenze dell'Amministrazione comunale.

Art. 13 – Durata contrattuale

13.1.La durata massima del contratto, di norma, non può superare anni 12 (dodici) e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 14 - Obblighi del concessionario

14.1.Gli atti di assegnazione in uso a terzi dei beni comunali, così come definiti dal presente Titolo, devono prevedere a carico dell'assegnatario:

- a. l'obbligo di pagamento del canone per l'utilizzo;
- b. l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria;
- c. il pagamento delle utenze e delle Tasse/Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti;
- d. ogni altra spesa che l'Amministrazione ha sostenuto per la consegna dell'immobile (pulizie, ecc.) o che ritiene di dover accollare al concessionario;
- e. la stipulazione dell'assicurazione contro i danni a cose e persone;
- f. la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo deperimento d'uso accertabile successivamente al secondo anno;
- g. l'obbligo di prestare idonea cauzione al Comune; la cauzione può essere prestata con versamento in contanti presso la Tesoreria comunale oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nelle forme dell'art. 113, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

14.2.L'assegnatario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della L. n. 46/90 e del D.Lgs. n. 81/2008 e loro s.m.i., laddove applicabili, mantenendo gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

14.3.Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano la risoluzione/decadenza del rapporto, previa diffida ad adempiere con assegnazione di un congruo termine, pari a 60 giorni.

Art.15 – Procedura

15.1. Le domande di utilizzo delle strutture indicate nell'articolo 17, fatte salve quelle inerenti i locali destinati a sedi associative, dovranno essere presentate:

- a) di norma, almeno 15 giorni prima;
- b) in caso di manifestazioni pubbliche soggette a specifiche licenze di pubblica sicurezza, almeno 60 giorni prima.

15.2. Tutte le richieste dovranno essere formulate avvalendosi dell'apposita modulistica che sarà predisposta dall'ufficio competente.

15.3. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno essere specificati i seguenti elementi:

- a) il giorno e le ore di occupazione dell'immobile;
- a) gli scopi ed il tipo di manifestazione prevista, nonché le attrezzature che saranno utilizzate;
- b) l'affluenza massima prevista;
- c) il nominativo della persona che risponderà personalmente del buon uso, nonché di tutti i danni eventualmente arrecati.

15.4. Nel caso di manifestazioni soggette a specifiche licenze di pubblica sicurezza, l'istanza dovrà contenere la dichiarazione che è stata presentata contestuale domanda all'ufficio competente.

15.5. La concessione all'utilizzo sarà rilasciata a cura dell'Area Organizzativa competente entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

15.6. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e disposto entro lo stesso termine indicato al comma precedente.

15.7. L'Amministrazione Comunale non sarà responsabile per quelle domande che, pervenute fuori termine, non ricevano tempestivamente l'autorizzazione.

Art.16 ² – Tipologia dei beni

16.1. Alla data di adozione del presente Regolamento, sono individuate le seguenti tipologie di beni, che possono essere concessi per gli usi a fianco di ciascuno indicati, in base alle vigenti norme in materia di edifici pubblici e di pubblica sicurezza, tenuto conto della loro destinazione d'uso:

² Testo modificato con CC n.38 del 07.07.2010

TIPOLOGIA BENE	DESTINAZIONE D'USO
Aula Consiliare Presso Palazzo Municipale Via Manzoni n.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ conferenze e dibattiti, comizi o manifestazioni similari ▪ assemblee associative aperte al pubblico ▪ concerti vocali e strumentali ▪ celebrazione di matrimoni
Locali accessori all'aula consiliare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mostre tematiche di oggetti e manufatti ▪ rinfreschi
Sala Biblioteca Civica Via Dei Partigiani n.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mostre ed iniziative aperte al pubblico finalizzate ad attività di promozione alla lettura
Immobile di Via Bramante ang.lo Via Da Giussano (ex CAG)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziative ricreative e del tempo libero prioritariamente riservate ai giovani, studenti e scolari ▪ sedi di associazioni, gruppi e circoli culturali
Centro Diurno Anziani Via Garibaldi n.118	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sedi di associazioni, gruppi e circoli culturali ▪ iniziative ricreative e del tempo libero prioritariamente riservate agli anziani
Locali siti in Via Olona n.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sedi di associazioni, gruppi e circoli culturali
Locali siti in Via Manzoni n.27	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sedi di associazioni, gruppi e circoli culturali
Sale Palazzo Visconti P.zza della Pace	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mostre tematiche di oggetti e manufatti ▪ corsi e conferenze riservati ed un numero limitato di persone
Polo ex Borletti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ laboratori ▪ self service ristorazione ▪ spazio terziario commerciale ▪ espositivo e di intrattenimento (previo assenso CCVLPS)
R.S.A. "San Remigio" Busto Garolfo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Residenza Socio Assistenziale (per la quota di proprietà del 25%)

Art.17 – Sedi e locali concessi ad associazioni, gruppi, circoli, comitati

17.1. Salvo quanto disposto per particolari categorie di immobili comunali da altri regolamenti, i locali destinati a sede ovvero all'attività di associazioni, gruppi, circoli e comitati, sono assegnati in ragione della disponibilità ed alle condizioni di cui ai commi seguenti (a titolo gratuito) ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano sede e/o operino sul territorio;
- b) siano iscritti all'apposito albo comunale;
- c) assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
- d) utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- e) coincidenza dell'attività con gli interessi generali o diffusi della comunità locale;
- f) incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- g) rilevanza territoriale dell'attività.

17.2. L'assegnazione e l'eventuale rinnovo vengono disposti annualmente dalla Giunta Comunale, previa acquisizione di un parere consultivo da parte delle Consulte, entro il 30 di novembre, a valere per l'anno successivo, sulla base delle richieste pervenute entro il 30 di settembre, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.17.1.

17.3. In deroga a quanto previsto dall'art.2.3., lettere a) ed f) , i soggetti assegnatari di cui al presente articolo, sono assoggettati unicamente ad un contributo a titolo di rimborso spese a fronte degli oneri che il Comune sostiene per la gestione degli immobili.

17.4. La misura dell'onere di cui al comma precedente viene determinata periodicamente dalla Giunta Comunale e commisurata alla modalità, alle dimensioni ed alla frequenza di utilizzo (con particolare riguardo al bilancio dei richiedenti nonché alle ipotesi di uso esclusivo o promiscuo

TITOLO III ENTRATA IN VIGORE

Art. 18 – Entrata in vigore

18.1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'espletamento del procedimento di doppia pubblicazione di cui all'art. 85,2° comma del vigente Statuto comunale. dall'art.85, 2° comma del vigente Statuto comunale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **105** DEL **30/06/2014**

OGGETTO: INDIRIZZI OPERATIVI INERENTI LA FRUIBILITA' E LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DEL "POLO CULTURALE CATARABIA"

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, a seguito dell'entrata in funzione dal 5 maggio 2014 del Polo Culturale Catarabia, ospitante due distinte sezioni:

- a) lo spazio archeologia, intitolato al proff. Ferrante Rittatore, dedicata alla " Cultura di Canegrate";
- b) la biblioteca civica, intitolata al dott. Giacomo Bassi;

ed i relativi servizi, in attesa dell'aggiornamento del vigente Regolamento per Uso dei Beni Immobili Comunali, si ritiene opportuno disciplinarne l'uso fornendo in merito opportuni indirizzi operativi;

Visto il certificato di agibilità rilasciato in data 29.04.2014 dall'ufficio competente, con la relativa destinazione d'uso;

Richiamate le vigenti norme in materia di edifici pubblici, di pubblica sicurezza e la disciplina del pubblico spettacolo;

Considerato che, allo stato attuale, fatti salvi i servizi e le utenze comuni:

- la gestione dei servizi bibliotecari e dei relativi spazi fisici è affidata al CSBNO (Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest Milano), in funzione dalla convenzione stipulata in data 29.08.2013 a valere per il periodo 01.09.2013/31.12.2016, opportunamente integrata in data 30.4.2014 a seguito del trasferimento dei servizi dalla sede di Via Dei Partigiani al nuovo edificio;
- lo spazio archeologia è in gestione diretta, sia in termini di servizi che di manutenzione ordinaria;

Dato atto che l'uso della Biblioteca Civica fu a suo tempo disciplinato all'art.16 del citato Regolamento con destinazione a: "*mostre ed iniziative aperte al pubblico finalizzate ad attività di promozione della lettura*" e che tale finalità non contrasta, anzi integra le attività che si intendono realizzare, ovvero: conferenze, mostre, visite guidate specifiche rispetto all'allestimento esistente, nei limiti degli spazi disponibili e, comunque, entro un numero massimo di 99 persone;

Atteso pertanto che con il presente provvedimento si intende confermare quanto già disposto a livello regolamentare, disciplinando la concessione d'uso dello spazio archeologia, salvo particolari intese da concordarsi con il soggetto gestore della biblioteca civica qualora sii rendesse necessario dare attuazione alle flessibilità spaziale che si è inteso conferire alla struttura;

Ritenuto di applicare stesse modalità già previste per l'uso della sala consiliare, determinando le seguenti quote forfettarie nella misura vigente:

- € 97,00 tariffa intera
- € 49,00 tariffa ridotta al 50% per le Associazioni locali

Precisato inoltre che:

- la concessione a terzi riguarda esclusivamente il servizio di custodia e la messa a disposizione dei tavoli e delle sedie in dotazione;

- non è prevista la messa a disposizione di attrezzature specifiche (quali, ad esempio: notebook, apparecchiature di videoproiezione, microfoni, ecc.) cui dovrà provvedere direttamente il soggetto concessionario nel rispetto delle norme tecniche previste;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 25/09/2013 il Comune di Canegrate si è proposto quale ente sperimentatore per il terzo anno della sperimentazione di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che l'articolo 2 del Dpcm 28/12/2011 prevede che nel corso della sperimentazione gli enti aderenti "si adeguano alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a quelle del presente decreto, nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto con esse compatibili. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 2"

Visto il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;

Acquisiti i pareri di cui all' articolo 49 del D.L.gs. 267/2000, riportati in allegato;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la concessione a terzi del Polo Culturale Catarabia, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per Uso dei Beni Immobili Comunali, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.16 già disciplinante l'uso della Biblioteca Civica.
- 2) Di dare atto che, mentre la sezione biblioteca è gestita dal CSBNO (Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest Milano) in funzione della vigente convenzione per il periodo 01.09.2013/31.12.2016, il presente atto intende disciplinare l'uso dello spazio archeologica che, allo stato attuale, viene gestito direttamente dal Comune di Canegrate per quanto concerne l'accesso e la manutenzione ordinaria.
- 3) Di applicare le stesse modalità già previste per l'uso della sala consiliare, determinando le seguenti quote forfettarie nella misura vigente:
 - € 97,00 tariffa intera
 - € 49,00 tariffa ridotta al 50% per le Associazioni locali
 precisano che:
 - la concessione a terzi riguarda esclusivamente il servizio di custodia e la messa a disposizione dei tavoli e delle sedie in dotazione;
 - non è prevista la messa a disposizione di attrezzature specifiche (quali, ad esempio: notebook, apparecchiature di videoproiezione, microfoni, ecc.) cui dovrà provvedere direttamente il soggetto concessionario nel rispetto delle norme tecniche previste.
- 4) Di demandare ai Responsabili di Area/Servizio incaricati, in relazione alle specifiche competenze i provvedimenti conseguenti, per il tramite degli ufficio di riferimento.

Con successiva votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.L.vo n.267/2000.